



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 364 del 16/10/2017

OGGETTO:	ADESIONE VOLONTARIA DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE A CARATTERE LOCALE DA ATTIVARE AL VERIFICARSI DI CONDIZIONI CRITICHE DI SUPERAMENTO CONTINUATIVO DEL LIMITE DEL VALORE DI PM10 - NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA DGR 7095 DEL 18/9/2017.
-----------------	--

L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di Ottobre alle ore 14:30, nella sede di Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Stefania Bonaldi la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Gianmaria Ventura.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	BONALDI STEFANIA	P	
<u>2</u>	Assessore	GENNUSO MICHELE		AG
<u>3</u>	Assessore	PILONI MATTEO	P	
<u>4</u>	Assessore	BERGAMASCHI FABIO	P	
<u>5</u>	Assessore	GALMOZZI ATTILIO		AG
<u>6</u>	Assessore	NICHETTI EMANUELA	P	
<u>7</u>	Assessore	SALTINI MORENA	P	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 ASSENTI GIUSTIFICATI: 2

Il Sindaco, invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

ADESIONE VOLONTARIA DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE A CARATTERE LOCALE DA ATTIVARE AL VERIFICARSI DI CONDIZIONI CRITICHE DI SUPERAMENTO CONTINUATIVO DEL LIMITE DEL VALORE DI PM10 - NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA DGR 7095 DEL 18/9/2017.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna e Ministero dell'Ambiente hanno sottoscritto in data 9 giugno 2017 l'Accordo di Programma di bacino Padano per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria, diretto ad assicurare la realizzazione di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria.
- Regione Lombardia, in attuazione dell'Accordo di programma, con DGR n. 7095 del 18/9/2017 ha introdotto dei provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, insieme ad altre disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria.

- L'ambito di applicazione dei provvedimenti previsti dalla DGR 7095/2017 riguarda i Comuni lombardi con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, ricadenti nella Fascia 1 e nella Fascia 2, così individuate da Regione Lombardia con DGR 2605/2011.

DATO ATTO che il Comune di Crema, pur avendo più di 30.000 abitanti, non ricade nelle Fasce critiche 1 e 2 e quindi non rientra nell'elenco dei Comuni obbligati ad attivare i provvedimenti previsti dalla DGR 7095/2017.

CONSIDERATO che i provvedimenti previsti dalla DGR sopra richiamata sono sinteticamente di seguito elencati:

A) MISURE STRUTTURALI (1 ottobre – 31 marzo solo per i Comuni in Fascia 1 e 2)

a.1. Limitazione alla circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, ai seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "**Euro 0 benzina**");
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "**Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel**").

Sono esclusi dal fermo della circolazione alcune categorie di veicoli, così come riportati dalla DGR 7095/2017.

a.2. limitazione alla circolazione di motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 in tutto il territorio regionale in tutti i giorni dell'anno;

a.3. lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;

a.4. lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;

a.5. divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico poco efficienti alimentati a biomassa legnosa (camini aperti – camini chiusi e stufe con rendimento inferiore al 63%). La limitazione si applica nel caso in cui siano presenti altri impianti per il riscaldamento domestico. Per i dettagli si rimanda a quanto riportato nella DGR 7095 del 18/09/2017;

a.6. divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tremetri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli e forestali, fatto salvo quanto riportato nella DGR 7095 del 18/09/2017.

B) MISURE TEMPORANEE OMOGENEE (1 ottobre – 31 marzo e da attivare al verificarsi di condizione critiche di superamento continuativo del limite registrato dalle stazioni di riferimento del valore di PM10 – con verifica dei dati nei giorni lunedì e giovedì) in particolare:

1° LIVELLO (al superamento di 4 giorni consecutivi del valore di 50 µg/m³ di PM10)

b.1. Limitazione all'utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva Euro 3 ed Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni

comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico);

b.2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016;

b.3. Divieto assoluto di combustioni all'aperto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b.6. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

b.7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

b.8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

2° LIVELLO (al superamento di 10 giorni consecutivi del valore di 50 µg/m³ di PM₁₀ e aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello)

b.9. Estensione delle limitazioni per le autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe ed esclusioni previste sono le medesime individuate al punto b.1;

b.10. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016.

RILEVATO che anche tali misure temporanee omogenee non sono obbligatorie per il Comune di Crema in quanto non ricade nella Fascia 1 e nella Fascia 2, così come individuate da Regione Lombardia con DGR 2605/2011;

RITENUTO comunque opportuno, per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, adottare volontariamente le misure temporanee omogenee a carattere locale da attivare al verificarsi di condizione critiche di superamento continuativo del limite registrato dalle stazioni di riferimento del valore di PM₁₀;

DATO ATTO che l'adesione volontaria alle misure temporanee omogenee introdotte dalla

DGR 7095/2017, comporta l'emanazione di specifica ordinanza sindacale con l'adozione delle misure sia strutturali sia omogenee rispettivamente di 1° e 2° livello, sopra elencate;

DATO ATTO in particolare che l'attivazione di tali misure determinano il divieto di circolazione dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1, 2, 3 diesel ed Euro 4 diesel non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato, tutti i giorni della settimana (compreso sabato, domenica e festivi) con i seguenti orari:

Attivazione misure livello 1°	Euro 0 benzina e Euro 0, 1, 2 diesel	dalle 7.30 alle 19.30
	Euro 3, 4 diesel (veicoli privati)	dalle 8.30 alle 18.30
	Euro 3 diesel (veicoli commerciali)	dalle 8.30 alle 12.30
Attivazione misure livello 2°	Euro 0 benzina e Euro 0, 1, 2 diesel	dalle 7.30 alle 19.30
	Euro 3, 4 diesel (veicoli privati)	dalle 8.30 alle 18.30
	Euro 3 diesel (veicoli commerciali)	dalle 8.30 alle 18.30
	Euro 4 diesel (veicoli commerciali)	dalle 8.30 alle 12.30

RITENUTO necessario definire in maniera dettagliata il perimetro di applicazione delle limitazioni in quanto la DGR prevede che il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane, con l'esclusione: delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.g.r. n.19709/2004 e dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;

VISTO l'allegato A – planimetria – parte integrante del presente atto che individua le infrastrutture stradali escluse dall'applicazione delle limitazioni alla circolazione in caso di superamento continuativo del limite del valore di PM10;

VISTI:

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la L.R. 24/2006 " Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la DGR 11/09/2013 n. 593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la DGR 3/4/2017 n. 6438 che ha dato avvio all'aggiornamento del PRIA definendo, in particolare, i contenuti, le finalità, le fasi e le tempistiche dell'aggiornamento del piano;
- la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;
- la DGR 18/09/2017 n.7095;
- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s. m. e i. “Nuovo codice della strada”;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) , espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del DLGS n. 267 del 18/08/2000;

D E L I B E R A

di **ADOTTARE** volontariamente le misure temporanee omogenee a carattere locale, introdotte dalla DGR 7095 del 18 settembre 2017, da attivare al verificarsi di condizione critiche di superamento continuativo del limite registrato dalle stazioni di riferimento del valore di PM10;

di **DARE ATTO** che con successiva Ordinanza Sindacale sarà data attuazione ai "Provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti dal 1 Ottobre 2017 al 31 Marzo 2018";

di **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione a Regione Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10;

di **INDIVIDUARE** le infrastrutture stradali escluse dall'applicazione delle limitazioni alla circolazione in caso di superamento continuativo del limite del valore di PM10, così come riportate nell'allegato A – planimetria – parte integrante del presente atto;

di **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Polizia Locale e all'Area 4 - Progettazione e Grandi Opere, per i successivi adempimenti di competenza;

di **DICHIARARE** l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Stefania Bonaldi	Gianmaria Ventura
(atto sottoscritto digitalmente)	